

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione
Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di

Bolzano - **OPPAB**

Via Perathoner 10
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI, PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2021

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina le procedure di presentazione delle domande di trasferimento dei titoli PAC attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 nonché le procedure con le quali sono eseguite le annotazioni di pignoramenti e pegni aventi ad oggetto i titoli PAC, nel Registro nazionale titoli, a partire dalla campagna 2021. Il Reg. (UE) n. 2020/2220 ha esteso la validità dei titoli attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 anche agli anni 2021 e 2022.

Si precisa, che qualora i titoli oggetto di atti di trasferimento, pegno, pignoramento, sequestro o vincolo di qualsiasi natura subiscano una variazione del numero e/o del valore in applicazione della normativa Regolamentare UE, nulla può essere opposto ad AGEA che eseguirà le attività amministrative di competenza sulla base dei titoli PAC esistenti al momento dell'esecuzione dell'attività amministrativa richiesta.

2. Requisiti generali di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli

L'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente.

Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla citata circolare AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento titoli.**

Ciò in quanto la conclusione dei trasferimenti titoli costituisce condizione necessaria per l'esecuzione di una serie di attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica della campagna (calcolo dei titoli dalla riserva nazionale, riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale, calcolo degli utilizzi dei titoli) da parte del Registro nazionale titoli. Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non avranno effetto** in relazione ai trasferimenti titoli della campagna di riferimento **e le domande di trasferimento**, poiché mancanti di un requisito di ammissibilità, **saranno rigettate**.

Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l'assenza di debiti in capo al soggetto cedente.

In presenza di un debito, entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti attività:

- il cedente estingue il debito;
- si modifica la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini, limitando la stessa ad un numero di titoli il cui valore eccede l'importo del debito.

Successivamente alla scadenza del 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli senza che sia stata eseguita una qualsiasi delle attività sopra descritte, **permanendo il debito, la domanda di trasferimento titoli è rigettata.**

Inoltre, **in presenza di una sospensione amministrativa** annotata nel Registro nazionale titoli, disposta dall'Organismo pagatore o da Agea Coordinamento, riguardante il cedente o il cessionario o i titoli oggetto di trasferimento, **la domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento titoli non venga cancellata la sospensione.**

La domanda di trasferimento titoli è altresì rigettata qualora il soggetto cedente non presti l'assenso al trasferimento, per le casistiche e con la procedura descritta al successivo paragrafo 5.1 **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento titoli.**

Infine, **la domanda di trasferimento titoli è rigettata qualora sia stata concessa l'anticipazione con Fondi nazionali in favore del soggetto cedente o qualora quest'ultimo abbia manifestato diniego espresso al trasferimento.**

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste nell'Allegato 1 alla presente circolare e alle condizioni indicate per ciascuna fattispecie sia al successivo paragrafo 3 che nell'Allegato 2 alla presente circolare nel quale è altresì indicata, per ciascuna fattispecie, la documentazione che deve essere prodotta. Entrambi i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente circolare.

Nell'atto scritto registrato di trasferimento dei titoli, inoltre, devono essere sempre indicati i numeri identificativi dei titoli oggetto di trasferimento.

Il mancato rispetto della disciplina prevista dal presente paragrafo determina il rigetto della domanda di trasferimento titoli.

3. Fattispecie di trasferimento titoli

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per il corretto utilizzo di talune fattispecie di trasferimento titoli previste dagli Allegati 1 e 2 della presente circolare:

- **Vendita (codice 1.0)**

Con la vendita, il cessionario acquista a titolo definitivo la proprietà dei titoli.

La fattispecie in questione può essere utilizzata anche per gestire le seguenti due casistiche, assimilabili alla vendita per quanto concerne gli effetti giuridici:

- a) scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società, per trasferire i titoli della società ai soci o ad un terzo estraneo alla compagine sociale;
- b) conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione. Si precisa che in caso di conferimento temporaneo dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente deve essere utilizzata la fattispecie "Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)".

In presenza di una delle due casistiche sopra descritte, la documentazione giustificativa da allegare alla domanda consiste nel documento/atto registrato tipico della casistica in questione.

- **Affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0)**

In caso di utilizzo della fattispecie di affitto di titoli con terra è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti. Qualora le parti intendano cedere ulteriori titoli senza la corrispondente superficie ammissibile nel medesimo atto giuridico, deve essere chiaramente indicato quali titoli sono trasferiti con la fattispecie "affitto di titoli con terra" e quali sono trasferiti con la fattispecie "affitto di titoli senza terra" e, conseguentemente, occorre compilare due domande di trasferimento, una per ciascuna fattispecie. Si precisa che non è configurabile il subaffitto di titoli, salvo quanto previsto dalla fattispecie "Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)".

- **Affitto/comodato di titoli senza terra (codice 2.1)**

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, si precisa che ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 639/2014, in caso di affitto/comodato di titoli senza i corrispondenti ettari ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il 30% del valore dei titoli trasferiti senza terra è decurtato e riversato in via definitiva alla riserva nazionale.

Non è inoltre configurabile il subaffitto di titoli, salvo quanto previsto dalla fattispecie "Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)".

- **Affitto/comodato con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti (codice 2.2)**

Nella fattispecie in questione rientra la movimentazione che coinvolge tre soggetti contraenti, qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto intestatario dei titoli, nei soli casi di seguito indicati:

- a) persona fisica intestataria dei titoli e persona fisica proprietaria delle superfici legate tra di loro da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado che concedono in affitto/comodato superfici e titoli ad un terzo soggetto;
- b) socio dell'azienda proprietario delle superfici conferite alla società intestataria di titoli o viceversa.

Per tali casistiche deve essere redatto un atto scritto contenente obbligatoriamente il consenso di tutti i contraenti all'esecuzione della movimentazione e l'indicazione del rapporto di coniugio, affinità o parentela di cui sopra o del rapporto societario. Nelle fattispecie in esame, in caso di trasferimento titoli per affitto non si applica la decurtazione pari al 30% del valore dei titoli trasferiti di cui all'art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

- **Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5)**

La fattispecie in questione è utilizzabile in caso di risoluzione o recesso di un qualsiasi contratto di trasferimento titoli, affinché i titoli trasferiti ad un soggetto cessionario nell'ambito di una precedente movimentazione tornino in capo al soggetto cedente della prima movimentazione. Nella fattispecie rientra anche il caso del recesso anticipato dal contratto di affitto.

I soggetti cedente e cessionario del trasferimento per risoluzione o recesso del contratto e rientro dei titoli devono essere obbligatoriamente quelli della movimentazione originaria e devono essere trasferiti per il rientro tutti i titoli originariamente trasferiti.

Trattandosi di rientro di titoli il cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

- **Contratto di compartecipazione stagionale (codice 2.6)**

La fattispecie in questione si ha in presenza di un soggetto partecipante che cede superfici e titoli al soggetto partecipante, per un tempo stabilito di comune accordo. In caso di utilizzo della suddetta fattispecie è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti, che la superficie ceduta, così come i titoli, sia obbligatoriamente di proprietà del cedente e che il cessionario abbia la disponibilità delle superfici al 15 maggio dell'anno di campagna. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0).

- **Successione anticipata (codice 3.0)**

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del DM 7 giugno 2018 n. 5465, le casistiche ricadenti nella fattispecie in questione sono le seguenti:

- a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo. In altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti che deve avvenire secondo le forme di legge e le pattuizioni negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto) e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima.

Nell'atto di trasferimento titoli deve essere obbligatoriamente indicata la relazione di parentela/coniugio esistente tra le parti.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche.

- **Successione effettiva (codice 3.2)**

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche. L'unica eccezione ammessa è rappresentata dal trasferimento titoli eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

Inoltre, in caso di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio Allegato 3 alla presente circolare.

- **Scioglimento della comunione ereditaria (codice 3.6)**

Si precisa che detta fattispecie può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui, a seguito di una movimentazione per "successione effettiva" sia stata costituita una comunione ereditaria, al fine di consentire il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria ad uno o più degli eredi costituenti la comunione.

Il trasferimento dei titoli deve essere eseguito sulla base di un atto scritto registrato, firmato dalle parti, con il quale gli eredi costituenti la comunione ereditaria provvedono allo scioglimento della stessa ed alla contestuale attribuzione dei titoli ad uno o più degli eredi costituenti la comunione. In questo caso, l'erede/i cessionario/i non deve/devono soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Detta fattispecie trova quindi applicazione **esclusivamente** nel caso in cui il soggetto cessionario sia un erede facente parte della comunione ereditaria. Ai fini del controllo in questione è necessario avere riguardo alla documentazione prevista dai punti 2, 2b e 5 della fattispecie 3.2 "Successione effettiva" dell'Allegato 2 della presente circolare.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica.

Qualora, invece, il cessionario non rivesta la qualifica di erede, il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria deve essere eseguito utilizzando le altre fattispecie indicate negli Allegati 1 e 2 della presente circolare e il soggetto cessionario deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività. In tal caso il soggetto cessionario può essere indifferentemente una persona fisica o una persona giuridica.

- **Trasformazione di forma societaria (codice 4.2)**

La trasformazione di forma societaria è l'operazione con cui una società cambia la propria forma giuridica, cioè il passaggio da un tipo ad un altro tipo di società. Detta fattispecie si applica a qualsiasi tipo di trasformazione prevista dall'ordinamento.

Si precisa che nel solo caso di trasformazione da persona fisica a ditta individuale e viceversa non deve essere eseguita alcuna movimentazione dei titoli poiché il soggetto giuridico, individuato

univocamente dal CUAA nel SIAN, è il medesimo. Analogamente, anche in caso di trasformazione di forma societaria che non comporti il cambiamento di CUAA nel SIAN, non deve essere presentata alcuna domanda di trasferimento titoli.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

- **Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)**

Con la fattispecie in questione i titoli del soggetto cedente sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione e la fattispecie è utilizzabile per le forme di conferimento temporaneo. L'utilizzo di tale fattispecie, che fa permanere la proprietà dei titoli in capo al conferente, **NON** consente l'eventuale successiva cessione dei titoli dalla società ad un terzo soggetto.

Si precisa che qualora l'agricoltore intenda conferire in via definitiva i titoli alla società, dovrà utilizzare la fattispecie vendita (codice 1.0).

Dalla documentazione giustificativa prevista dall'Allegato 2 alla presente circolare deve obbligatoriamente risultare la qualifica di socio del soggetto cedente.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

- **Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)**

La fattispecie in esame si applica in tutti i casi in cui i titoli, precedentemente conferiti alla società, ritornano nella piena disponibilità del soggetto che aveva eseguito il conferimento. In altri termini, si tratta dell'operazione inversa a quella prevista dalla fattispecie "*conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)*". Ai fini dell'utilizzo della fattispecie è obbligatorio che i titoli siano trasferiti dalla società al medesimo soggetto che li ha conferiti, indipendentemente dalla permanenza nella qualifica di socio. Possono essere trasferiti tutti o parte dei titoli originariamente conferiti.

Il soggetto cedente deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

- **Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)**

Con la fattispecie in questione i titoli del soggetto cedente, detenuti in affitto/comodato dal medesimo, sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte. La società può essere preesistente o di nuova costituzione e la fattispecie è utilizzabile per le sole forme di conferimento temporanee previste dalla legge. Dalla documentazione giustificativa prevista dall'Allegato 2 alla presente circolare deve obbligatoriamente risultare la qualifica di socio del soggetto cedente.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

Per tale fattispecie, poiché il cedente della movimentazione non è proprietario dei titoli, occorre acquisire anche il consenso al trasferimento da parte del proprietario dei titoli e la durata della cessione non può essere superiore a quella del primo trasferimento (proprietario – affittuario).

Alla scadenza del conferimento i titoli tornano in capo al soggetto che ha eseguito il conferimento o, se il termine è il medesimo del primo trasferimento (proprietario – affittuario), direttamente in capo al proprietario.

Qualora le parti intendano anticipare il rientro dei titoli al conferente è necessario utilizzare la fattispecie “Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)” e devono essere restituiti obbligatoriamente tutti i titoli conferiti.

Inoltre, trattandosi di rientro di titoli, il soggetto cessionario (cioè colui che ha effettuato il conferimento) non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

- **Scissione di società (codice 5.0)**

Nella fattispecie in esame rientra sia la scissione totale che si verifica quando una società si estingue trasferendo l'intero patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione sia in caso di scissione parziale o scorporazione, che si verifica quando una società trasferisce solo parte del proprio patrimonio ad una o più società. In questo caso la società che opera la scissione non si estingue.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

- **Fusione di società (codice 6.0)**

Nella fattispecie in esame rientra sia la fusione propria che si verifica quando due o più società si fondono in una nuova società sia la fusione per incorporazione che si verifica quando una o più società vengono incorporate in un'altra società già esistente.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche. Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

- **Per le fattispecie dal codice 9.0 al codice 10.7** relative ai subentri in contratto di affitto valgono le medesime precisazioni sopra indicate per le singole fattispecie previste ai punti precedenti. Inoltre, **per le fattispecie dal codice 9.0 al codice 9.5**, trattandosi di subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario, il soggetto cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

- **Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona) – codice 9.6**

La fattispecie consente il trasferimento dei titoli nel solo caso in cui il soggetto affittuario diviene proprietario, per successione effettiva, dei titoli detenuti in affitto. Si verifica quindi la sovrapposizione tra la qualità di affittuario e quella di proprietario. Con tale movimentazione i titoli sono trasferiti a titolo definitivo in capo al subentrante/erede.

Per tutte le fattispecie di trasferimento titoli, la documentazione prevista dall'Allegato 2 alla presente circolare, completa di tutti gli elementi richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda di trasferimento.

Inoltre, con riferimento alla documentazione da produrre all'atto dell'informatizzazione della movimentazione e, in particolare, al "modulo di comunicazione del trasferimento" indicato nell'Allegato 2 alla presente circolare, si precisa che con tale dicitura ci si riferisce al modello di stampa formato pdf prodotto dal sistema informativo dell'Organismo pagatore all'atto del caricamento della domanda di trasferimento. Il modello in oggetto deve essere obbligatoriamente protocollato senza la necessità di eseguirne il caricamento (upload) poiché è sufficiente che lo stesso venga conservato nel fascicolo cartaceo dell'agricoltore.

4. Trasferimento titoli nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori

Come stabilito dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 7 luglio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori possono trasferire titoli unicamente per successione effettiva o anticipata, secondo quanto di seguito precisato:

4.1 Fattispecie di trasferimento

• Successione anticipata - regime piccoli agricoltori

Ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013, gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione anticipata se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli. Conseguentemente, nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, per effetto della citata disposizione regolamentare, in caso di utilizzo della fattispecie in esame il trasferimento deve obbligatoriamente avere ad oggetto tutti titoli del cedente.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche.

• Successione effettiva - regime piccoli agricoltori

Valgono le medesime precisazioni relative alla fattispecie "Successione anticipata - regime piccoli agricoltori" sopra indicata. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche. L'unica eccezione ammessa è rappresentata dal trasferimento titoli eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

Inoltre, in caso di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio Allegato 3 alla presente circolare.

• Scioglimento della comunione ereditaria - regime piccoli agricoltori

Ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013, gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata se soddisfano i requisiti per beneficiare del

regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli. Conseguentemente, nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, per effetto della citata disposizione regolamentare, non è possibile dividere i titoli tra coeredi.

Ciò premesso, ai fini dell'utilizzo della fattispecie in questione, il trasferimento deve essere eseguito sulla base di un atto scritto registrato, firmato dalle parti, con il quale gli eredi costituenti la comunione ereditaria provvedono allo scioglimento della stessa ed alla contestuale attribuzione dei titoli ad un unico soggetto cessionario che deve essere necessariamente uno degli eredi che costituivano la comunione ereditaria. Ai fini del controllo in questione è necessario avere riguardo alla documentazione prevista dai punti 2, 2b e 5 della fattispecie "Successione effettiva - regime piccoli agricoltori" dell'Allegato 2 della presente circolare.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica.

4.2 Procedura di trasferimento nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori

Si precisa che sia la domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori sia la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime effettuata dall'interessato all'Organismo pagatore competente costituiscono, altresì, domanda di trasferimento titoli e sono soggette ai medesimi controlli ed alle medesime procedure stabilite dalla presente circolare per i trasferimenti dei titoli eseguiti al di fuori del regime per i piccoli agricoltori. L'Organismo pagatore competente esegue la relativa istruttoria verificando, tra l'altro, il deposito della documentazione prevista per tali fattispecie e trasmette i relativi dati secondo le procedure previste dalla circolare AGEA prot. n.9274 del 3 febbraio 2017.

Pertanto, in caso di trasferimento titoli nell'ambito del regime piccoli agricoltori, NON deve essere presentata l'ordinaria domanda di trasferimento titoli di cui al successivo paragrafo 5 bensì la domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori o la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime.

5. Domanda di trasferimento dei titoli

La domanda di trasferimento titoli è presentata dall'agricoltore cessionario all'Organismo pagatore competente tramite il CAA al quale ha conferito mandato o direttamente all'Organismo pagatore competente se l'agricoltore non è associato ad alcun CAA. La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dall'agricoltore cessionario e contiene le informazioni riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 4).

Ai sensi dell'art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, **la domanda di trasferimento titoli deve essere presentata**, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio **entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno di campagna.**

Successivamente a tale scadenza NON è possibile presentare domande di trasferimento titoli.

Successivamente alla scadenza sopra indicata per la presentazione della domanda di trasferimento titoli, si applica la seguente procedura:

1. i trasferimenti non perfezionati alla data del 30 settembre dell'anno di presentazione del trasferimento titoli a causa della presenza di un debito in capo al soggetto cedente o del pagamento dell'anticipazione nazionale in favore del cedente **sono rigettati**;
2. i trasferimenti titoli per i quali il cedente ha manifestato espresso diniego **sono rigettati**;
3. al di fuori dei casi indicati ai precedenti punti 1 e 2, i trasferimenti tempestivamente presentati possono essere perfezionati fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento. I trasferimenti non perfezionati a tale data **sono rigettati**;
4. successivamente alla data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento, potranno essere perfezionati ulteriori trasferimenti titoli il cui perfezionamento discende dalla risoluzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che dovevano essere perfezionati entro i termini sopra indicati.

Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo dei principali adempimenti:

Adempimento	Scadenza
Presentazione della domanda di trasferimento titoli	Entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno di campagna
Estinzione del debito in capo al cedente e/o riduzione dei titoli oggetto di trasferimento ad un numero il cui valore eccede l'importo del debito	Entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli
Perfezionamento delle istruttorie delle domande di trasferimento titoli, ad eccezione dei casi indicati ai precedenti punti 1 e 2 (presenza di un debito in capo al soggetto cedente o pagamento dell'anticipazione nazionale in favore del cedente o espresso diniego del cedente)	Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento

Terminata l'istruttoria della domanda di trasferimento titoli, l'Organismo pagatore comunica il trasferimento all'Organismo di coordinamento, con le funzionalità informatiche già in uso, entro cinque giorni lavorativi.

L'Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento entro i successivi cinque giorni lavorativi, qualora non riscontri anomalie. Le eventuali anomalie accertate, attraverso specifiche funzionalità informatiche, sono comunicate all'Organismo

pagatore competente che le mette a disposizione dell'interessato, anche per il tramite del CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale.

5.1 Assenso del cedente

Elemento imprescindibile per il perfezionamento, dal punto di vista amministrativo, della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso costituisce, infatti, uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere compiute a danno ed insaputa degli agricoltori.

L'assenso del cedente con l'indicazione obbligatoria della data di acquisizione deve essere acquisito dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN o direttamente dall'Organismo pagatore competente per gli agricoltori non associati ad alcun CAA, secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente.

Ai fini della prestazione dell'assenso devono essere messe a disposizione dell'agricoltore cedente le seguenti informazioni minime:

- numero identificativo del trasferimento presentato dal cessionario;
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- fattispecie del trasferimento;
- denominazione e CUAA del cessionario.

In particolare, per i trasferimenti titoli eseguiti all'interno del medesimo Organismo pagatore, l'assenso del cedente è acquisito dall'Organismo pagatore stesso e gestito nel proprio sistema informatico. A livello di Agea Coordinamento è trasmessa la sola informazione della presenza dell'assenso.

Con riferimento, invece, ai trasferimenti titoli eseguiti tra Organismi pagatori diversi, deve essere eseguita la seguente procedura:

- a) l'Organismo pagatore competente per il soggetto cessionario carica nel proprio sistema informatico la domanda di trasferimento titoli;
- b) successivamente, trasferisce ad Agea Coordinamento i dati minimi sopra elencati riguardanti il trasferimento in apposita area del SIAN al fine di renderli disponibili a tutti i soggetti interessati (cedente, cessionario, CAA e Organismo pagatore);
- c) Agea Coordinamento comunica i dati minimi della domanda di trasferimento al CAA del cedente o direttamente all'agricoltore cedente se non associato ad alcun CAA;
- d) l'Organismo pagatore direttamente o tramite CAA delegato del cedente comunica ad Agea Coordinamento la conferma o il diniego dell'assenso;

- e) successivamente all'acquisizione dell'assenso, in caso di esito positivo del controllo, la domanda di trasferimento è perfezionata.

Si precisa che per le seguenti fattispecie non è richiesto l'assenso del cedente:

CODICE FATTISPECIE	FATTISPECIE
2.5	Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli
3.2	Successione effettiva
7.0	Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
8.0	Annullamento domanda di trasferimento titoli
9.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
9.6	Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona)
10.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva

AGEA - COORD. Prot. Uscita N.0018677 del 16/03/2021

Si precisa che in caso di decesso del soggetto cedente, la conferma dell'assenso al trasferimento titoli deve essere eseguita dagli eredi, secondo le procedure stabilite dall'Organismo pagatore competente, conformemente a quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 16382 del 7 luglio 2016. Ove ciò non fosse possibile, ad esempio per assenza di eredi o mancata accettazione dell'eredità, il procedimento di trasferimento è concluso d'ufficio, previa idonea istruttoria documentale dell'Organismo pagatore competente.

6. Procedura di annullamento della validazione al trasferimento dei titoli

A seguito dell'avvenuta conclusione del trasferimento titoli è possibile richiedere l'annullamento della validazione del trasferimento **unicamente per la correzione di errori materiali**, cioè quando vi sia la necessità di adeguare i dati e le informazioni della movimentazione caricata a sistema alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende (a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora sia stata inserita a sistema una data di fine affitto che non coincide con quella del contratto o qualora sia stato indicato un numero identificativo del titolo diverso da quello presente nell'atto). La domanda di annullamento della validazione deve quindi essere supportata da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda stessa.

La richiesta di annullamento è presentata dal soggetto interessato all'Organismo pagatore competente, responsabile dell'istruttoria della domanda di trasferimento titoli e deve obbligatoriamente riportare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (numero domanda, dati anagrafici del cedente e del cessionario) e la motivazione a fondamento.

L'accoglimento della richiesta di annullamento da parte dell'Organismo pagatore è comunicato ad Agea Coordinamento mediante apposita funzionalità disponibile in ambito SIAN. Agea Coordinamento provvede all'annullamento della validazione e la relativa domanda di trasferimento errata è **annullata d'ufficio**. Viene quindi inserito a sistema il trasferimento titoli corretto.

7. Trasferimento titoli in caso di variazione dei titoli

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di stipula dell'atto tra le parti e la conclusione del procedimento di trasferimento si verifichi una variazione nella quantità e/o nel valore e/o nel numero identificativo dei titoli detenuti dal soggetto cedente rispetto a quelli indicati nell'atto di trasferimento e per tale motivo non sia possibile completare il trasferimento, si applica la seguente procedura.

Indipendentemente dalla tipologia di atto giuridico sottoscritto (vendita, affitto ecc.), ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, le parti devono sottoscrivere una scrittura integrativa nella quale specificare quantità, valore e numero identificativo dei nuovi titoli, richiamando altresì gli estremi dell'atto originario.

In alternativa alla scrittura integrativa è possibile utilizzare il modulo di comunicazione del trasferimento rilasciato dai sistemi informatici degli Organismi pagatori, a condizione che lo stesso sia sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario, che contenga l'indicazione puntuale della quantità, del valore e il numero identificativo dei nuovi titoli nonché gli estremi dell'atto originario.

La scrittura integrativa o il suddetto modulo devono essere redatti in tempo utile e comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento.

La mancata o tardiva presentazione della scrittura integrativa o del suindicato modulo di comunicazione determina l'inopponibilità del trasferimento titoli ad AGEA.

8. Pignoramento di titoli PAC

L'AGEA, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dall'art. 1, della legge 11 novembre 2005 n. 231, ha istituito il Registro nazionale titoli (RNT) presso il SIAN, nel quale sono contenute, tra l'altro, le informazioni relative all'identificazione dei soggetti aventi diritto, nonché la registrazione, l'identificazione e i trasferimenti titoli.

Nel relativo registro, per ciascun titolo, viene indicato il numero progressivo, il valore, l'eventuale movimentazione e la presenza di pesi/vincoli giuridici (pegno, pignoramento, sequestro) e blocchi al trasferimento.

I titoli PAC attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 possono formare oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore.

Nell'atto di pignoramento deve essere espressamente indicato il codice fiscale del debitore esecutato e il numero identificativo del titolo che si intende pignorare.

Resta escluso il ricorso alla procedura del pignoramento presso terzi atteso che AGEA non è né custode né detentrica dei titoli che sono intestati e rimangono nella disponibilità degli agricoltori.

Peraltro, la stessa AGEA non può essere considerata parte debitrice degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti previsti dalla politica agricola comune.

Al riguardo, a conforto di quanto sopra, si segnala la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione 4-bis, n. 25949/2009 che ha dichiarato l'inutilizzabilità della procedura di pignoramento presso terzi in relazione ai titoli all'aiuto di cui al Reg. (CE) n.1782/2003 (poi Reg. (CE) n. 73/2009 e Reg. (UE) n. 1307/2013).

Costituisce onere del creditore procedente, prima di intraprendere la procedura esecutiva, consultare il Registro pubblico nazionale dei titoli all'indirizzo www.sian.it per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto nei confronti del quale si intende eseguire il pignoramento.

Si precisa, inoltre, che i titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere oggetto di pignoramento, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

E' onere del creditore procedente, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, trasmettere copia dell'atto di pignoramento mobiliare notificato al debitore all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Dell'annotazione o dei motivi ostativi alla stessa o della presenza di precedenti pesi/vincoli è data comunicazione alla parte richiedente a mezzo posta elettronica certificata.

L'annotazione del pignoramento nel Registro nazionale titoli determina l'impossibilità di eseguire nel sistema informatico l'operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo soggetto.

A cura del soggetto interessato, deve essere trasmessa all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it copia del provvedimento di assegnazione del titolo pignorato o, nel caso di vendita all'asta, copia dell'ordinanza di vendita e del verbale di vendita.

La suddetta documentazione è necessaria al fine di eseguire il trasferimento dei titoli ed il suo mancato o incompleto invio determina l'impossibilità di esecuzione del trasferimento dei titoli in favore dell'acquirente. Il trasferimento è eseguito direttamente dall'Ufficio sopra indicato. Per i trasferimenti titoli derivanti da procedure esecutive **NON** trova quindi applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 5.

Si rammenta che **il cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, **deve essere agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento**, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta. **In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati**.

Qualora la procedura esecutiva si concluda con un provvedimento diverso da quelli sopra indicati (ad esempio, estinzione del giudizio per rinuncia agli atti), ai fini della cancellazione dell'annotazione del pignoramento, l'interessato deve trasmettere ad AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo

protocollo@pec.agea.gov.it copia del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva o dell'atto di rinuncia al pignoramento del creditore procedente. Il mancato invio dei documenti richiesti determina l'inopponibilità dei provvedimenti in questione ad AGEA.

Come rappresentato in premessa, per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, **i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore dopo l'esecuzione del pignoramento.**

In tal caso, **il pignoramento continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto ad AGEA. Qualora nelle more della procedura esecutiva, in applicazione della normativa Regolamentare UE e nazionale, il debitore pignorato non dovesse più risultare intestatario di tutti o parte dei titoli oggetto della procedura esecutiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA che non potrà dare seguito al trasferimento dei titoli per il venir meno dell'oggetto del pignoramento.**

E' quindi opportuno che i soggetti interessati verifichino, anche nelle more dello svolgimento della procedura esecutiva, l'eventuale sopravvenienza di cambiamenti del portafoglio titoli del debitore esecutato verificatisi successivamente all'annotazione del pignoramento.

Si precisa, infine, che i contributi percepiti dall'agricoltore, contrariamente ai titoli PAC, non possono essere oggetto di pignoramento. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, *“le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”.*

Conseguentemente, l'esecuzione del pignoramento avente ad oggetto i titoli PAC non è ostativo all'utilizzo dei titoli pignorati da parte dell'intestatario degli stessi nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari, fino alla conclusione della procedura esecutiva.

9. Pegno di titoli PAC

I titoli di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 possono essere oggetto di pegno. Nell'atto di costituzione del pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo oggetto di pegno.

E' onere dell'interessato, prima di costituire il pegno, consultare il Registro pubblico nazionale dei titoli all'indirizzo www.sian.it e verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto concedente il pegno.

Si precisa, al riguardo, che i titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere concessi in pegno dall'affittuario, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

L'interessato, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve trasmettere copia dell'atto costitutivo di pegno all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo

posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la costituzione del pegno non è motivo ostativo all'utilizzo del titolo stesso da parte dell'intestatario nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari e non impedisce il trasferimento del titolo che rimane comunque gravato dal pegno. Pertanto, è onere del cessionario verificare, prima del trasferimento, l'eventuale presenza del pegno nel Registro nazionale titoli.

In caso di escussione del pegno, si precisa, che **il soggetto cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, **deve essere agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento**, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta. **In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati**.

Il trasferimento è eseguito direttamente dall'ufficio sopra indicato e **NON** trova applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 5.

L'estinzione del pegno, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve essere comunicata all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Come rappresentato in premessa, per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, **i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore dopo la costituzione del pegno**.

In tal caso, **il pegno continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto ad AGEA. Qualora dopo la costituzione del pegno, in applicazione della normativa Regolamentare UE e nazionale, si verificasse la perdita di tutti o parte dei titoli oggetto di pegno, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA. Il pegno risulterà estinto per perimento dell'oggetto.**

10. Trasferimenti titoli all'esito delle procedure esecutive di pegno e pignoramento

I trasferimenti titoli derivanti dalle procedure di pignoramento ed escussione del pegno sono eseguiti d'ufficio direttamente da AGEA Coordinamento.

La documentazione necessaria per il trasferimento titoli deve essere trasmessa direttamente all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it. **NON** trova pertanto applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 5.

Si precisa, inoltre, che i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna in corso se la data dell'assegnazione dei titoli o della vendita all'asta è anteriore o uguale alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014. Tuttavia, in caso di ritardo nella comunicazione della vendita da parte del soggetto



interessato, qualora nel frattempo siano già stati erogati contributi in capo al soggetto cedente nella campagna in corso, il trasferimento dei titoli sarà eseguito a valere per la campagna successiva. Qualora, invece, la data dell'assegnazione dei titoli o della vendita all'asta sia successiva alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna dell'anno seguente.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.lgs. n. 82/2005

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0018677 del 16/03/2021